



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

DIALOGHI SU RESPONSABILITA' E DEONTOLOGIA

Aspetti deontologici del professionista nella crisi d'impresa

Esamineremo 2 aspetti:

- **Articolo 15 C.D. in tema di collaborazione fra colleghi**
- **Artt. 7-9-10 C.D. in tema di obiettività, indipendenza, riservatezza**

Articolo 15

COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI

-Obbligo generale di **correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca**

•4. Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, **senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.**

Confronto

Codice deontologico precedente

Articolo 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI

4. Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.

Codice deontologico proposto in pubblico esame dal Consiglio Nazionale (bozza Commissione)

Articolo 14 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI

4. Fermo restando l'obbligo di correttezza e lealtà di cui al primo comma, il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi e apprezzamenti denigratori o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza valida motivazione; tale precetto trova applicazione anche nello svolgimento di incarichi di curatore, commissario, liquidatore, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge disciplinanti lo svolgimento di tali funzioni.

Osservazioni

1) Norma che si legge al contrario?

2) Centralità nel “convocare” i (colleghi) destinatari dell’azione

3) Centralità nell’argomentare e documentare il rapporto di causalità tra la condotta e il danno

Nel fallimento la legge prevede, con una disposizione speciale (l’art. 146, 2° co., l. fall.) che le azioni di responsabilità contro gli amministratori siano esercitate dal curatore.

- **ARTICOLO 7 – OBIETTIVITA'**

Il professionista deve agire in assenza di .. conflitti di interessi o pressioni di altri, che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale.

Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente

- **ARTICOLO 9 – INDIPENDENZA**

Viene ribadito l'obbligo di non operare in situazioni di conflitto d'interesse



Il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.

ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA

Il professionista deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.